

Mercoledì 27 ottobre 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

ALLEGATO

Allegato I, punto 5.9.1.1 (direttiva 70/0221/CEE)

Le prescrizioni di cui al punto 5.9.1 si ritengono soddisfatte se il veicolo corrisponde ai requisiti di cui al punto 5.1.3. dell'Allegato I della direttiva 98/0069/CE⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1

Le prescrizioni di cui al punto 5.9.1 si ritengono soddisfatte se il veicolo corrisponde ai requisiti di cui al punto 5.1.3. dell'Allegato I della direttiva **70/0220/CEE⁽¹⁾ a condizione che gli esempi elencati al terzo trattino di tale sezione non si applichino a veicoli di categorie diverse dalla M₁ o N₁.**

⁽¹⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1

12. Tachimetro dei veicoli a motore a due o tre ruote ***II

A5-0029/1999

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva 92/0061/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (6884/1/1999 – C5-0029/1999 – 1998/0163(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (6884/1/1999 – C5-0029/1999)⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 285)⁽³⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0029/1999),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando – 1 (nuovo)

(– 1) considerando che la sicurezza stradale è un fondamentale obiettivo comunitario che impone il controllo e l'accertamento della velocità che avviene tramite il tachimetro in modo da prevenire ed educare soprattutto i giovani a una corretta circolazione stradale;

⁽¹⁾ GU C 232 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 19.

⁽³⁾ GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 7.

Mercoledì 27 ottobre 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando - 1 bis (nuovo)

(- 1 bis) considerando che ormai la legislazione tecnica che riguarda la sicurezza stradale dovrebbe essere adottata in modo organico sotto forma di «pacchetti» di direttive in modo tale da evidenziare meglio per i cittadini il contributo dell'Unione europea alla sicurezza stradale;

(Emendamento 3)

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) considerando che gli Stati membri dell'Unione europea dovranno negoziare al più presto una modifica del regolamento n. 39 UN-ECE, in modo da farlo corrispondere alle disposizioni della presente direttiva;

(Emendamento 4)

Articolo 3, primo comma

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/0061/CEE, è riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/0061/CEE, **può essere** riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

(Emendamento 6)

Articolo 6, paragrafo 4

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, prima comma, a decorrere dal 1° luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, prima comma, a decorrere dal 1° luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° **luglio** 2002.

13. Impianti a fune per il trasporto di persone ***II

A5-0028/1999

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (14248/3/1998 - C5-0030/1999 - 1994/0011(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (14248/3/1998 - C5-0030/1999) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1993) 646) ⁽³⁾,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1995) 523) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 243 del 27.8.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 122.

⁽³⁾ GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU C 22 del 26.1.1996, pag. 12.